



La Legge di Bilancio 2025 introduce un obbligo di tracciabilità per le spese di trasferta e di rappresentanza (per le sole imprese).

L'obiettivo dichiarato dal Governo è quello di garantire che tali spese siano deducibili solo se effettivamente documentate. Quali sono le criticità della normativa?

L'art. 1 c. 81-83 L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) introduce per imprese e lavoratori autonomi l'obbligo di tracciabilità le spese di trasferta, come pure per i rimborsi analitici relativi alle medesime spese.

Ne deriva un **obbligo di utilizzo di carte di credito**, di debito (**bancomat**), **bonifici**, **assegni** o altre soluzioni di pagamento elettronico (**app di pagamento**).

La tracciabilità delle spese e dei rimborsi analitici consentirà:

- alle imprese e ai lavoratori autonomi di poter dedurre fiscalmente i costi sostenuti in relazione a una trasferta oggetto di successivo riaddebito analitico al proprio cliente;
- ai lavoratori dipendenti dei medesimi datori di lavoro di evitare la tassazione e l'imposizione contributiva sui rimborsi di spese sostenute nell'ambito di una trasferta.

Su quest'ultimo punto va detto che le norme dovrebbero applicarsi anche ai lavoratori assimilati ai lavoratori dipendenti (**collaboratori** e **amministratori**).

Viene inoltre introdotto per le sole imprese l'obbligo di tracciabilità per le spese di rappresentanza.

#### Perimetro applicativo delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni operano con riferimento ai costi sostenuti per:

- prestazioni alberghiere;
- somministrazione di alimenti e bevande;
- viaggio e trasporto, con riferimento esclusivo ai **servizi pubblici non di linea** (taxi e noleggio con conducente). Sono quindi **escluse** dalla tracciabilità le spese di trasporto per autoservizi pubblici di linea (**biglietti di treno, aereo, autobus**);
- **spese di rappresentanza** (solo per le imprese).

Sulla base di una interpretazione della normativa, resterebbero fuori dalla tracciabilità:

- i **rimborsi forfettari** (nei limiti previsti dalla legislazione);
- le “**altre spese**” di **viaggio** come spese di **lavanderia o parcheggio**, anche non documentabili, in occasione di trasferte fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro (Italia) o 25,82 euro (estero), come previsto dall'art. 51 c. 5 TUIR per i rimborsi analitici;
- le **spese di vitto, alloggio e trasporto** che rimangono a carico di professionisti e lavoratori autonomi, senza riaddebito analitico al cliente;
- i **rimborsi chilometrici**.

Ma si attendono chiarimenti, specie con riferimento ai **rimborsi chilometrici**, per i quali si sono lette opinioni divergenti fra i commentatori.

Sorgono tuttavia al riguardo altre **perplexità/questioni** che potrebbero essere oggetto di chiarimento da parte del Legislatore o dell'Agenzia delle Entrate:

- le novità sono estese (come ci sembra) a collaboratori e amministratori (con reddito assimilato a lavoro dipendente)?
- le novità non riguardano i **soci delle società di persone e i titolari di ditta individuale**? Così sembra.
- le **trasferte considerate** per le quali occorre la tracciabilità sono sia quelle dentro il Comune della sede di lavoro che quelle **fuori dal medesimo Comune**? Dovrebbe essere così per le spese di trasporto, mentre per le spese di vitto e alloggio andrebbero considerate solo le trasferte fuori dal Comune di sede.
- le **spese di vitto e alloggio** con finalità di rappresentanza sostenute dai **lavoratori autonomi** richiedono una tracciabilità?

- come ci si può comportare per le **trasferte all'estero**, in presenza di stati che non sono attrezzati per la **tracciabilità** di tutte le spese?

Si tratta – a ben vedere – di aspetti tutt'altro che secondari, che potrebbero portare a significativi aggravii amministrativi (ed economici) per i destinatari delle nuove disposizioni.

Per tali ragioni sono auspicabili delle prese di **posizione ufficiali**, per dare certezza tanto a imprese e lavoratori autonomi che a dipendenti, collaboratori e amministratori.

### Alcuni spunti operativi

Le imprese dovranno rivedere le **modalità di gestione** delle **trasferte dei propri dipendenti** (e collaboratori ed amministratori – nel caso venisse confermata l'interpretazione estensiva).

La prima cosa da fare sarà senz'altro quella di fare un'adeguata formazione ai **dipendenti** (e **collaboratori** ed **amministratori**), al fine di far loro utilizzare durante le trasferte esclusivamente mezzi di pagamento tracciati.

Sarà poi la volta dei **responsabili amministrativi**, che dovranno far monitorare le **trasferte**, oltre che **conservare la documentazione** delle trasferte unitamente alla **prova della tracciabilità** del relativo pagamento (allegando, ad esempio, l'estratto conto della carta di credito).

Occorrerà poi sensibilizzare i **responsabili contabili**: sarà infatti opportuna la **creazione di due conti** nel **piano dei conti aziendale**, uno relativo alle **trasferte tracciate** (deducibili) e uno relativo alle **trasferte non tracciate** (indeducibili) – stessa procedura andrà fatta per le **spese di rappresentanza**.

Non da ultimo bisognerà coordinarsi con il proprio **consulente del lavoro**, al fine di stabilire la procedura da seguire per comunicare periodicamente gli importi dei rimborsi da inserire nel cedolino dei dipendenti/amministratori da tassare (perché i relativi pagamenti non sono tracciati).

Al fine di consentire ai dipendenti l'uso di mezzi tracciati, si potrebbe valutare di fornire **carte di credito aziendali** (anche prepagate) in luogo dell'uso di carte personali (che comunque possono essere utilizzate per la tracciabilità richiesta).

Al fine poi di **contenere i costi amministrativi** si potrebbe **valutare il rimborso forfettario** delle **trasferte giornaliere**, entro i limiti consentiti dalla legge, che non dovrebbe essere soggetto ad obbligo di tracciabilità. Discorso a parte per le trasferte su più giorni.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

**TBG STUDIO - STUDIO RECCINI – STUDIO RIPAMONTI**